

**Legge regionale 04 agosto 2021, n. 12****ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2021-2023**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 05.08.2021)

**Art. 1****(Residui attivi e passivi)**

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2021 è il seguente:

Residui attivi: euro 1.744.798.482,35

Residui passivi: euro 1.550.479.165,39.

**Art. 2****(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)**

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è rideterminato in euro 294.660.223,77.

**Art. 3****(Stato di previsione dell'entrata)**

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2021

aumento per euro 436.871.589,95 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.159.185.862,00 in termini di cassa;

anno finanziario 2022

aumento per euro 98.352.826,81 in termini di competenza;

anno finanziario 2023

aumento per euro 14.558.256,29 in termini di competenza.

**Art. 4****(Stato di previsione della spesa)**

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2021

aumento per euro 436.871.589,95 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.159.185.862,00 in termini di cassa;

anno finanziario 2022

aumento per euro 98.352.826,81 in termini di competenza;

anno finanziario 2023

aumento per euro 14.558.256,29 in termini di competenza.

**Art. 5****(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023))**

1. L'articolo 3 della l.r. 34/2020, è sostituito dal seguente:

**“ Articolo 3**

*(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020 e 2016)*

*1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:*

*a. degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 115.671.762,37 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;*

b. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 122.008.498,94 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

c. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 25.210.779,22 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

d. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.011,51 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

e. del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 24.860.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II;

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ”.

#### Art. 6

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, ammontano, rispettivamente, ad euro 317.672.129,64 ed euro 139.925.738,67.

2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2020 è pari a euro 29.860.011,51.

#### Art. 7

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2020 applicato con la presente legge risulta pari a euro 26.690.459,92 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2021
1	1	424.975,28
1	2	73.003,36
1	3	370.261,96
1	4	19.679,67
1	5	23.558,55
1	6	28.103,55
1	7	59.675,79
1	8	377.809,14
1	10	1059520,31
1	11	431.710,39
3	1	8.417,04
4	1	6.260,58
4	2	1.716.946,04
4	3	9.039,38
4	4	2.694,70
4	7	12.075,41

4	8	5.592,97
5	1	68.616,92
5	2	18.534,02
6	2	-182,23
6	3	25.824,21
7	1	190.679,74
7	2	81.611,99
8	1	249.649,71
8	2	2.939.288,93
8	3	54.405,54
9	1	1.765.025,85
9	2	316.076,18
9	3	3.214,55
9	4	10.023,45
9	5	105.921,24
9	6	50.538,74
9	8	13.355,61
9	9	218.723,43
10	1	2.453.745,53
10	2	1.242.121,84
10	4	9.292,09
10	5	46.885,97
10	6	78.182,72
11	1	275.929,48
11	2	216.406,11
11	3	19.149,14
12	1	3.647,16
12	2	208.354,26
12	5	41.200,39
12	7	16.988,89
12	8	10.803,06
13	1	2.189.439,40
13	5	750.420,84
13	7	26.573,86
13	8	47.924,82
14	2	75.419,00
14	5	226.931,18
15	1	4.368.949,24
15	2	97.321,04
15	3	101.573,14
15	4	1.477.925,13
16	1	165.818,87

16	2	168.254,70
16	3	334.451,62
17	1	234.100,55
17	2	37.606,64
18	1	13.122,55
18	2	949.623,38
19	2	61.665,32

**Art. 8***(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2021-2023)*

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

**Art. 9***(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021))*

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 33/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge come da apposito allegato.

**Art. 10***(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 disposte dalla Giunta regionale con la deliberazione 30 aprile 2021, n. 372 (Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 per euro 8.604.597,11 – "Compensazione minori ricavi tariffari e finanziamento servizi aggiuntivi per il Trasporto pubblico locale – Saldo 2020" – D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 104/2020 – COVID-19") allegata alla presente legge.

**Art. 11.***(Risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covi-19)*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di reperire le risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti di tale situazione, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:

a) a dare attuazione all'articolo 109, comma 1 ter, del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni, mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui all'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 approvato con il Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2021 denominato "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19", vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;

b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui all'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 approvato con il Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2020, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2021, possono essere svincolate se riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2021 denominato "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19", vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, mediante variazione disposta con atto

---

amministrativo della Giunta regionale.

*Art. 12*  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

(Allegati omissis)